

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2021, proposto da Marco Stella, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;

per l'annullamento

della Ordinanza di Demolizione n. 408 a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce datata 16 marzo 2021 e notificata in data 30 marzo 2021 con la quale è stata ingiunta al ricorrente la demolizione dei manufatti presenti su area in concessione demaniale e funzionali all'attività dello stabilimento balneare nella titolarità dello stesso, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, connesso e consequenziale e, in particolare, della nota prot. n. 23859/2021 datata 15.02.2021 avente ad oggetto “avvio del procedimento ex art 7 della legge n. 241/90” e ove occorra, nei limiti dell'interesse del ricorrente, del

P.d.C. n. 102/2020 limitatamente alla parte in cui lo stesso limita la validità del titolo sino al 31.10.2020

nonché per la declaratoria

del diritto del ricorrente al mantenimento dei manufatti presenti su area demaniale sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza susseguente alla pandemia da COVID 19, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima n. 67/2008, esercita attività di stabilimento balneare sulla litoranea Frigole – Torre Chianca (in catasto foglio 67, particella 1), denominato Stelmar).

La predetta concessione demaniale in scadenza al 31.12.2020, rientra tra quelle oggetto di proroga fino al 31.12.2033 ex art. 1 co. 682 della L. 145/18 (T.A.R. Lecce-Sezione Prima n. 164/2021).

Con riferimento ai manufatti e alle strutture amovibili realizzate sull'area interessata e finalizzate all'esercizio dell'attività, ancorché il ricorrente avesse chiesto il rilascio di P.d.C. per il mantenimento annuale, il Comune ne ha autorizzato l'installazione solo per la stagione balneare e con obbligo di smontaggio al 31 ottobre di ogni anno.

In particolare con ordinanza 808/2018 del 23.5.2018 il Comune di Lecce ha ingiunto al ricorrente la demolizione dei manufatti in questione, in quanto ritenuti abusivi per non essere stati rimossi entro la data del 31 ottobre 2017; tale provvedimento, in una con quelli presupposti è stato tuttavia annullato con sentenza T.A.R. Lecce - Prima Sezione n. 11/2019.

Il diritto al mantenimento delle strutture fino alla data del 31.12.2020 è stato quindi sancito direttamente dall'art. 1 co. 246 della Legge 145/2018 (cit. T.A.R. Lecce - Sezione Prima n. 110/2020, c.d. salva lidi).

In disparte quanto sopra, il ricorrente con istanza al protocollo comunale n. 107986 del 19.7.2019 ha reiterato istanza di rilascio di P.d.C. con validità annuale sulla quale è intervenuto infine preavviso di parere contrario da parte della Soprintendenza competente (nota prot. 6660 del 30.3.2020), cui non ha mai fatto seguito il definitivo parere contrario.

Infine con l'impugnato provvedimento, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, il Comune di Lecce ha ingiunto la demolizione di tutti i manufatti presenti sull'area demaniale, con avvertimento che l'accertamento dell'eventuale inottemperanza avrebbe comportato la decadenza della c.d.m. ex art. 47 del Codice della Navigazione.

Premesso in fatto quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Ed invero, premesso il buon diritto del ricorrente di mantenere i manufatti fino alla data del 31.12.2020, deve evidenziarsi che l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 e così come modificato con successivo D.l. 125/2020 convertito con L. 159/2020, ha previsto *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati...in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla*

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Tale disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi – e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti – rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti.

Il ricorso va dunque accolto.

Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente, Estensore

Ettore Manca, Consigliere

Silvio Giancaspro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO